

FUNZIONI DI POLIZIA ... IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO E POTERI DI IDENTIFICAZIONE IN GENERALE.

Mi è stato chiesto di chiarire quali siano i poteri di identificazione della Polizia nei confronti sia dello straniero, sia comunque del cittadino. A tale proposito, specifico quanto segue.

A)

PREMESSO:

1) che, ai sensi del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni*, lo straniero o l'apolide, in provenienza diretta dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia solo se:

- si presenta presso un valico di frontiera;
- possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- è titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d'ingresso o di transito valido;
- esibisce documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
- non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d'informazione Schengen;
- non è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell'Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso;

- non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

2) che lo straniero o l'apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia.

3) che entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale lo straniero deve:

- chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova;
oppure

- rendere la dichiarazione di presenza, anziché chieder tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.

4) che l'obbligo di rendere tale dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall'apolide:

- qualora proveniente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;

- qualora proveniente da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall'ingresso in Italia presso la Questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo; in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l'apposita scheda per alloggiati. Copia del documento redatto è rilasciata allo straniero per attestare

che ha adempiuto all'obbligo di legge; **tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.**

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero, qualora:

ha presentato in ritardo la dichiarazione ovvero pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Tutto ciò premesso, consente di affermare che la Polizia Giudiziaria dovrà richiedere allo straniero o il passaporto o la dichiarazione di presenza di cui sopra, con l'ovvia conseguenza che se questi è presente in Italia senza la predetta documentazione viola la normativa in tema di immigrazione.

B

Per rispondere al secondo quesito posto, occorre preliminarmente ricordare, che nessuno può sottrarsi all'identificazione da parte della Polizia Giudiziaria. Ed infatti ai sensi dell'art. 349 c.p.p., nell'ambito della loro specifica attività, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria hanno il potere-dovere di procedere alla identificazione di persone nei casi ivi stabiliti.

Si tratta, appunto, di un potere ed allo stesso tempo di un dovere.

Di un potere perché ogni persona ha l'obbligo di ottemperare ad ogni richiesta dei pubblici ufficiali e di un dovere perché l'articolo in parola ritiene necessario che la *Polizia Giudiziaria* stabilisca l'identità del soggetto nei cui confronti vengano svolte le indagini e dei soggetti in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

In entrambi i casi l'identità personale può essere acquisita o attraverso l'esibizione di documenti di identificazione ovvero attraverso la declinazione delle proprie generalità.

Il potere-dovere di identificazione è un atto dovuto anche per gli organi di pubblica sicurezza.

Potere-dovere, questo, che garantisce una efficiente azione di prevenzione.

Difatti, pur essendo quella degli organi di pubblica sicurezza un'attività che si esplica in un ambito discrezionale essi, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge, devono identificare le persone pericolose o sospette o quelle, comunque, delle quali ritengono necessario conoscere l'identità per lo svolgimento, appunto, dei propri compiti istituzionali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, infatti, è fatto obbligo per le persone pericolose e sospette di esibire la carta di identità ad ogni richiesta degli ufficiali.

È bene precisare, tuttavia, che tale potere è circoscritto: i pubblici ufficiali in base all'art. 1 T.U.L.P.S. possono ricorrervi **solo** quando appare loro opportuno o necessario ai fini di mantenimento dell'ordine pubblico, tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, nonché della proprietà, cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti statali, provinciali o comunali, nonché delle ordinanze dell'autorità, soccorso in casi di pubblici e privati infortuni, bonaria composizione dei privati dissidi.

Anche la Polizia amministrativa ha potere di identificazione.

Siffatto potere deriva per coloro che sono in possesso della qualifica di agente o ufficiale di P.S. dall'art. 294 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., quando lo stesso viene esercitato al fine di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle Autorità.

Per coloro, invece, che non rivestono tale qualifica e che si trovano ad operare nel campo della Polizia Amministrativa, occorre far riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. Legge sulla depenalizzazione).

Sebbene nel testo normativo citato manchi una disposizione che abiliti all'esercizio del potere di identificazione nel corso dell'attività disciplinata, la necessità di esercitare tale potere si evince dagli artt. 13 e 14 della prefata legge – ove vengono regolati gli atti di accertamento e la contestazione e notificazione.

Tutti atti questi ultimi che non possono prescindere da una previa o contestuale identificazione dei soggetti interessati.

All'uopo è d'obbligo ricordare che la necessità o la fondatezza della richiesta del pubblico ufficiale non è sindacabile, in quanto questi **può** chiedere a **chiunque** le generalità, **purché sia nell'esercizio delle proprie funzioni**.

Ciò non significa che siffatto potere possa essere esercitato in maniera indiscriminata, ma deve risultare una necessità connessa al libero e completo svolgimento della funzione medesima, altrimenti il pubblico ufficiale incorrerà nel reato di **abuso di ufficio** (art. 323 c.p.).

Alla luce di quanto sopra rappresentato è possibile affermare che il pubblico ufficiale ogni qualvolta interloquisca con un individuo per ragioni di ufficio ha comunque l'**obbligo** di acquisire le esatte generalità dello stesso.

Oggi, infatti, risulta assai complicato accertare la cittadinanza del soggetto con cui si "interloquisce", attesa la difficoltà di distinguere un cittadino italiano da uno straniero, che appartenga o meno alla comunità europea.

Pertanto a tal fine è necessario, come anzidetto, che l'ufficiale o l'agente di P.G. ovvero di P.S., ovvero di Polizia Amministrativa chieda al soggetto destinatario del controllo di declinare le proprie generalità ovvero di esibire un valido documento.

Difatti, qualora si dubiti dell'identità dimostrata attraverso il citato documento ovvero qualora il soggetto risulti privo di documenti e rifiuti di declinare le proprie generalità, l'ufficiale o agente di P.S. potrà procedere al suo accompagnamento presso gli uffici di Polizia ed ivi sottoporlo ai rilievi fotosegnalatici nonché ad altri accertamenti.

Tuttavia è ovvio che gli operanti nell'effettuare l'identificazione di taluno dovranno agire nel rispetto delle norme che tale potere regolano, nonché con atteggiamenti e comportamenti rispettosi della persona, sempre salvaguardando l'immagine dell'amministrazione di appartenenza, al fine di evitare che l'atto di identificazione possa essere ritenuto un atto arbitrario.

Massimo Biffa

Roma, 16 maggio 2014